



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Anna Fasan	Presidente
dott.ssa Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCI** di MATTEO CIMENTI (P.I./ C.F. CMNMTT88T13D962K)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 5 settembre 2025, il debitore MATTEO CIMENTI, difeso dall'avv. Enrica Spangaro, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - buste paga 2025; - Certificazione unica 2023 e 2022; - dichiarazione Irap ed Iva degli ultimi tre esercizi, - i bilanci degli ultimi tre esercizi, - relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali contributivi e per premi assicurativi; - elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, - relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, - relazione del Gestore designato dall'OCC "I Diritti del Debitore- Segretariato Comune di Corno di Rosazzo, dott. Ricciotti Ricci sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza in Gemona del Friuli del ricorrente persona fisica.

3. Il ricorrente ha ceduto nel 2011 la propria quota di partecipazione in una s.n.c. con atto regolarmente iscritto al R.I., sicché non è assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI, dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare il ricorrente:

- ha una esposizione debitoria complessiva di circa 724.000,00 euro con l'unico creditore Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.;

- svolge attività di lavoro dipendente, quale impiegato presso la società "CAT FRIULI S.R.L."¹, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.900,00 circa;

- è proprietario di un fabbricato e di un terreno nel Comune di Lauco dal valore stimato in circa 38.000 €;

- abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 500, non è proprietario di automobili e il nucleo familiare è composto anche dalla compagna.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento nei debiti erariali maturati in corso di partecipazione quale socio illimitatamente responsabile in una società di famiglia, benché di fatto svolgesse mansioni di magazziniere e autista, e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Il professionista ha attestato l'assenza di atti in frode ai creditori, fatta salva la segnalazione della cessione dell'autovettura da parte del debitore alla propria compagnia, mezzo che egli dichiara di continuare ad utilizzare nonostante la cessione; tuttavia, stante il valore modesto del mezzo, stimato in 650 €, e la dichiarazione dell'acquirente di rifondere la somma stimata all'apertura della liquidazione controllata, l'operazione non è da ritenersi concretamente lesiva degli interessi dei creditori.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Ricciotti Ricci.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria.

P.Q.M.

a) **dichiara** aperta la liquidazione controllata nei confronti di **MATTEO CIMENTI, c.f. CMNMTT88T13D962K**.

b) **nomina** giudice delegato il **dott. Lorenzo Massarelli**;

c) **nomina** liquidatore il gestore della crisi, dott. Ricciotti Ricci, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

d) **autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;

- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- e) **ordina** al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se dovute, nonché l'elenco dei creditori
- f) **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
- g) **assegna** ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- h) **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- i) **dispone**, a cura della cancelleria, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;
- l) **ordina** al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- m) **ordina** al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Udine il 9 ottobre 2025.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Anna Fasan

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Lorenzo Massarelli